

**Ordinanza della Corte (Terza Sezione) 27 novembre 2008 – Renta / TEARC**

**(causa C-151/08)**

«Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura – Sesta direttiva IVA – Art. 33, n. 1 – Nozione di “imposta sulla cifra d'affari” – Imposta sulle cessioni patrimoniali e sugli atti giuridici documentali»

Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra di affari – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto – Divieto di riscuotere altre imposte interne che abbiano natura di imposte sulla cifra d'affari (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 33, n. 1) (v. punti 36-38, 43, 46 e dispositivo)

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – Interpretazione dell'art. 33 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) – Nozione di «imposta sulla cifra d'affari» – Imposta nazionale sulle cessioni patrimoniali e sugli atti giuridici documentali.

**Dispositivo**

L'art. 33, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 16 dicembre 1991, 91/680/CEE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla riscossione della quota graduale o proporzionale dell'imposta sulle cessioni patrimoniali e sugli atti giuridici documentali quando essa si applica alla stipulazione di un contratto di compravendita da parte di un imprenditore la cui attività principale consiste nella compravendita di immobili o nell'acquisto dei medesimi al fine della loro successiva trasformazione o locazione.